

COMMISSIONE II

RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE

III.

SEDUTA DI VENERDÌ 6 MAGGIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AMBROSINI

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	9	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Contributo straordinario di lire 12.000.000 a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero. (473).	10	
PRESIDENTE	10	
MONTINI, <i>Relatore</i>	10	
CASTELLI AVOLIO.	10	
CHIOSTERGI	10	
BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	10	
GIOLITTI	10	
TREVES	10	
RUSSO PEREZ	10	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Modifica dell'articolo 5 del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, relativo all'autorizzazione al Fondo per l'emigrazione ad anticipare, sugli avanzi di bilancio, somme fino alla concorrenza di lire 6.000.000 alla Società cooperativa edilizia « Aurelia ». (499).	11	
PRESIDENTE	11, 12	
MONTINI, <i>Relatore</i>	11	
BERTI GIUSEPPE fu Angelo	12	
BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	12	
RUSSO PEREZ	12	
CASTELLI AVOLIO.	12	
		Disegno di legge (Rinvio):
		Nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero. (417).
		12
		BENVENUTI, <i>Relatore</i>
		12
		PRESIDENTE
		12
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		13
		La seduta comincia alle 10,55.
		Sono presenti:
		Ambrosini, Arcangeli, Benvenuti, Berti Giuseppe fu Angelo, Cappi, Castelli Avolio, Chiostergi, Dugoni, Galati, Giolitti, Giordani, Jervolino De Unterrichter Maria, Lupis, Menotti, Montini, Rossi Maria Maddalena, Russo Perez, Taviani, Treves e Troisi.
		Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Brusasca.
		LUPIS, <i>Segretario</i> , dà lettura del processo verbale della precedente seduta.
		(È approvato).
		Congedi.
		PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bettiol Giuseppe, Campilli, Giacchèro, La Malfa e Nitti.

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1949

Discussione del disegno di legge: Contributo straordinario di lire 12.000.000 a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (473).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Contributo straordinario di lire 12.000.000 a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero.

Avverto che per la discussione di questo disegno di legge, e dei successivi all'ordine del giorno, la Commissione è integrata dalla Sottocommissione finanze e tesoro.

Invito l'onorevole Montini, relatore, a riferire alla Commissione.

MONTINI, *Relatore*. Nella precedente riunione la Commissione approvò lo stanziamento di lire 7.000.000 per coprire le spese di funzionamento dell'I.R.C.E. per il primo semestre del 1948. Nella relazione fatta in quell'occasione già si preannunciava il provvedimento oggi in esame, per la destinazione di un ulteriore contributo straordinario di lire 12.000.000 per il periodo di gestione dal luglio al dicembre 1948.

Siamo anche ora davanti alla necessità di coprire un *deficit* di spese già effettuate e completamente scoperte nella gestione finanziaria commissariale dell'I.R.C.E.

Presentando questo disegno di legge il Ministro degli affari esteri annunzia la soppressione dell'Istituto, con opportuno assorbimento delle funzioni e del personale. Sarà comunque necessario provvedere al successivo periodo dal gennaio 1949 fino al momento dell'effettiva soppressione.

Per il provvedimento in esame la sovvenzione, agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, è coperta con somma distolta dal capitolo 353 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1948-49. Nulla pertanto si oppone questa volta alla immediata approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CASTELLI AVOLIO. Poiché appunto si tratta di diverso impiego di somme già stanziare in bilancio, la Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare.

CHIOSTERGI. Per quanto concerne la forma siamo perfettamente d'accordo. Per la sostanza, però, vi è per lo meno da auspicare che questo sia l'ultimo intervento a favore dell'I.R.C.E. e che sia prossima la soluzione di questo problema. Sono stato per vario tempo all'estero e ho talvolta constatato che si spreca del denaro per le cosiddette rela-

zioni culturali. Ad esempio, un professore, che non ha mai fatto una lezione o una conferenza, ha percepito circa 2000 franchi svizzeri al mese per oltre un anno. È evidentemente augurabile che cose di questo genere non accadano più.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. E' il caso di Ginevra, ma è già stato provveduto, e casi del genere non si verificheranno più.

CHIOSTERGI. Per questa sua assicurazione, voterò a favore del disegno di legge.

MONTINI, *Relatore*. Faccio presente che questo non può essere l'ultimo dei provvedimenti finanziari a favore dell'I.R.C.E., perché con esso viene sanato il *deficit* fino a tutto il 1948, ma rimane il 1949. Si tratta in fondo di assicurare il pagamento degli stipendi ai funzionari e agli impiegati, il cui numero è stato ridotto da 167 a 42.

GIOLITTI. Condivido pienamente le considerazioni fatte dall'onorevole Chiostergi alle quali, per altro, si potrebbe aggiungere altre sulla passata attività di questo istituto, sul fatto che esso è stato mantenuto in vita artificiosamente, nonostante da tempo non svolga più alcuna funzione; per cui pervengo a conclusioni diverse da quelle dell'onorevole Chiostergi, nel senso che noi voteremo contro questa legge. Possiamo renderci conto dell'opportunità della sanatoria che la legge stessa comporta, ma non intendiamo associarvi la nostra responsabilità.

MONTINI, *Relatore*. Non credo che ella, quando ha parlato dell'attività dell'I.R.C.E., abbia voluto riferirsi al periodo relativo alla gestione di cui il disegno di legge vuole operare una sanatoria dal punto di vista finanziario.

GIOLITTI. No.

TREVES. Non entrerà certo in merito all'attività passata dell'I.R.C.E.; faccio rilevare soltanto che qui siamo di fronte a un problema umano, alle difficoltà finanziarie e spesso tragiche di impiegati e funzionari dell'I.R.C.E., i quali non hanno nessuna colpa se appartengono ad un Istituto che è in liquidazione. La spesa autorizzata con il disegno di legge è dettata da criteri strettamente umani, per cui voterò a favore, raccomandando, in questa occasione, che i funzionari più meritevoli dell'I.R.C.E. trovino a suo tempo una sistemazione nella nuova Direzione generale per le relazioni culturali, presso il Ministero degli affari esteri, e non siano buttati sul lastrico.

RUSSO PEREZ. Mi associo.

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1949

BRUSASCA. *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il problema, come è già stato detto dal relatore e dall'onorevole Treves, è prettamente umano. Si tratta soltanto di garantire le condizioni indispensabili di vita al personale dell'I.R.C.E., e quindi non entra in campo una valutazione politica dell'attività passata dell'Istituto.

Colgo questa occasione per fare appello ai colleghi della Commissione che hanno relazioni con l'estero onde vogliano segnalare al Ministero gli inconvenienti che potessero constatare, per gli opportuni e tempestivi interventi.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È autorizzato un contributo straordinario di lire 12.000.000 per il secondo semestre dell'anno 1948 a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero.

(È approvato).

ART. 2.

Alla spesa relativa sarà provveduto mediante riduzione, per lo stesso importo, dello stanziamento del capitolo 353 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1948-49.

(È approvato).

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 5 del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, relativo all'autorizzazione al Fondo per l'emigrazione ad anticipare, sugli avanzi di bilancio, somme fino alla concorrenza di lire 6.000.000 alla Società cooperativa edilizia « Aurelia ». (499).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 5 del regio decreto-legge 20 ago-

sto 1926, n. 1524, relativo all'autorizzazione al Fondo per l'emigrazione ad anticipare, sugli avanzi di bilancio, somme fino alla concorrenza di lire 6.000.000 alla Società cooperativa edilizia « Aurelia ».

Invito il relatore onorevole Montini a riferire alla Commissione.

MONTINI, *Relatore.* Nel 1926 la cooperativa edilizia « Aurelia », costituita fra impiegati del soppresso Commissariato generale per l'emigrazione, procedeva alla costruzione di quattro palazzine situate in prossimità della via Nomentana, con complessivi 54 appartamenti assegnati in abitazione ai soci. La cooperativa fruiva di un mutuo di sei milioni di lire sulle somme disponibili del Fondo per l'emigrazione. Il provvedimento sulla concessione del mutuo dispose che almeno un quarto degli appartamenti fosse assegnato con semplice contratto di locazione e non con patto di futura vendita, e ciò allo scopo di obbligare i funzionari che fossero trasferiti fuori della sede di Roma a lasciare liberi gli appartamenti, a disposizione di impiegati che provenissero da altre sedi.

Una delle quattro palazzine, composta di 17 appartamenti, venne destinata a questo scopo, ma praticamente non furono emanate né applicate norme sufficienti a raggiungere lo scopo voluto.

Nei 17 appartamenti, che erano fra i meno appetibili, vennero alloggiati impiegati di categorie meno retribuite, e quindi forse non in grado di pagare un canone di ammortamento; ma effettivamente il pagamento annuo di tutti gli appartamenti costruiti venne fissato in base ad una semplice ripartizione della quota totale di ammortamento, su semplici ratei proporzionali al valore dei locali. Sicché non vi fu alcuna distinzione fra chi pagava un rateo di ammortamento per l'acquisizione dell'appartamento e chi pagava semplicemente un canone locatizio.

In pratica, poi, apparve impossibile far coincidere l'uso degli appartamenti con il requisito della permanenza degli impiegati soci nella sede di Roma, e divenne estremamente difficile ottenere la libertà degli appartamenti dagli impiegati trasferiti più o meno temporaneamente.

La singolare disposizione della riserva di appartamenti in relazione al divieto di conservare alloggi di cooperative fatto ai soci destinati fuori delle proprie sedi venne a cadere con il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. Sicché anche per questo verso nessuna applicabilità

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1949

è rimasta alla norma — che il disegno di legge in esame si propone di modificare — di cui al secondo comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524.

Da notare che il pagamento delle singole quote, indiscriminate, di affitto o di ammortamento, è stato sempre effettuato, con ritenute sulle competenze o sulle pensioni dell'impiegato assegnatario, a cura della Ragioneria generale dello Stato.

Per regolarizzare la situazione di fatto e per riconoscere i diritti degli inquilini che hanno pagato regolarmente la loro quota annuale, occorre provvedere alla sostituzione del secondo comma, inapplicato, dell'articolo 5 del regio decreto-legge 20 agosto 1926. A ciò provvede appunto il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, che consente l'assegnazione definitiva ai soci anche degli appartamenti che furono dati in affitto. Propongo pertanto di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BERTI GIUSEPPE fu Angelo. Non riesco a comprendere perché questo disegno di legge sia stato assegnato alla nostra Commissione.

MONTINI, Relatore. Se la nostra Commissione è competente ad esaminare il bilancio del Ministero degli affari esteri, così lo è per i problemi connessi alla amministrazione del Ministero stesso, a meno che non si pretenda di fare distinzione fra materia politica e materia amministrativa.

BRUSASCA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Così come il bilancio del Ministero degli affari esteri è unico e la parte amministrativa è in funzione di quella politica, la Commissione degli esteri è competente tanto per i problemi politici quanto per quelli amministrativi dell'amministrazione del mio ministero.

RUSSO PEREZ. Parlo per dichiarazione di voto. È tal genere di faccenda questa che anche a volere leggere dieci volte il disegno di legge non si può capire quali interessi esso voglia tutelare. Per queste ragioni, essendo certo che nessuno potrà darmi delucidazioni in merito, mi astengo dal voto.

CASTELLI AVOLIO. Rientra nella competenza della Commissione degli esteri l'esame di problemi di carattere non soltanto politico ma anche organizzativo, quando si tratta della amministrazione del Ministero degli affari esteri.

Per ciò che riguarda il merito, occorre rilevare che la situazione illustrata dal relatore è abbastanza comune e investe il problema

di carattere generale, che interessa tutta l'Amministrazione dello Stato, delle difficoltà dei trasferimenti per la penuria di abitazioni. Non rientra, a mio avviso, nei compiti specifici di una cooperativa il provvedere alla casa per gli impiegati in modo precario: compito specifico istituzionale delle cooperative è quello di assegnare la casa con patto di futura vendita. Quindi, noi rientreremo nell'ordine normale delle cose attraverso il disegno di legge, come ha chiarito il relatore. Per queste ragioni di merito e perché il provvedimento non implica onere alcuno a carico dello Stato, la Commissione finanze e tesoro esprime parere ad esso favorevole.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge:

Il secondo comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, è sostituito dal seguente:

« Gli appartamenti di proprietà della Cooperativa edilizia « Aurelia » a suo tempo concessi in affitto agli impiegati del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione, in numero non inferiore al quarto di quelli costruiti dalla predetta Cooperativa, s'intendono concessi in assegnazione agli attuali affittuari, con gli stessi diritti ed obblighi pertinenti agli assegnatari degli altri appartamenti della Cooperativa medesima ».

Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico sarà posto in votazione a scrutinio segreto in fine di seduta.

BERTI GIUSEPPE fu Angelo. Dichiaro che i deputati dell'opposizione si asterranno dal voto su questo disegno di legge.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:
Nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero. (417).**

BENVENUTI, Relatore. Ho avuto solo ieri l'incarico di riferire sul terzo disegno di legge all'ordine del giorno che stabilisce un nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero. Non essendo oggi in grado di svolgere la relazione, chiedo che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, resta allora così stabilito.

(Così rimane stabilito).

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1949

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui due disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Contributo straordinario di lire 12 milioni a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero » (473):

Presenti e votanti	20
Maggioranza	11
Voti favorevoli	15
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

« Modifica dell'articolo 5 del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, relativo all'autorizzazione al Fondo per l'emigrazione ad anticipare, sugli avanzi di bilancio, somme fino alla concorrenza di lire 6.000.000 alla Società cooperativa edilizia « Aurelia » (499):

Presenti	20
Astenuti	5
Votanti	15
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 11,55.